

INNOVAZIONI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

Durante l'incontro svoltosi il 4 dicembre u.s. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, si è espresso in modo chiaro verso un adeguato riconoscimento della specificità del comparto.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (*disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*), emesso dal Governo Monti, riguarda anche il personale della Polizia di Stato.

In particolare l'articolo 6 del decreto, in merito all'attribuzione dell'equo indennizzo e pensione privilegiata, prevede:

*1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. **La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.** La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.*

Per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa non sono pertanto previste penalizzazioni in merito all'istituto dell'equo indennizzo ed al riconoscimento della pensione privilegiata.

Del resto sarebbe stato gravissimo ed inaccettabile qualsiasi intervento restrittivo di tali istituti, in considerazione delle attività istituzionali demandate ai poliziotti.

Il citato decreto-legge torna però a parlare del personale del Comparto all'art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) comma 18, ove è previsto:

***Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.** Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

Le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici non riguardano, pertanto, in alcun modo, i Poliziotti. È tuttavia prevista la redazione, entro il 30 giugno 2012 di un apposito regolamento con il quale dovranno essere adottate "misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico" nei nostri riguardi (che siamo "il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195"), "tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze del (nostro) settore di attività"

Il regolamento che dovrà armonizzare il sistema pensionistico dei Poliziotti vedrà il COISP, come sempre, a difesa della specificità e dell'obiettiva peculiarità delle funzioni svolte dagli Appartenenti alla Polizia di Stato.